



CORTE D'APPELLO DI ANCONA

DECRETO

Il Presidente della seconda sezione civile, delegato dal Presidente della Corte di Appello di Ancona;

letto il ricorso proposto dalla società *Parte_1*
ex art. 839 cpc per ottenere il rito
dalla Commissione Arbitrale per il Commercio Economico e Internazionale della
Cina (CIETAC) in data 12 agosto 2025 nella procedura arbitrale promossa
dall'istante nei confronti della *CP_1*

visti gli art. 839 e 840 cpc e la Convenzione di New York del 10 giugno 1958;
ritenuto che è stata correttamente individuata la competenza territoriale di
questa Corte essendo la parte convenuta domiciliata in Piobbico (PU);

rilevato che:

- sono stati prodotti l'ordine di acquisto con la clausola compromissoria (cfr. all.1) nonché il lodo arbitrale (cfr. all.2.e 2 bis) in originale e nella traduzione italiana certificata conforme;
- la procedura arbitrale si è svolta nel pieno rispetto del contraddittorio come si desume dal contenuto del lodo;
- la controversia può formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana e non si ravvisano cause ostative non essendo riscontrabile alcuna contrarietà all'ordine pubblico.

PQM

Il Presidente f.f., sul ricorso proposto dalla società *Parte_1*
[...], disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così

dichiara l'efficacia immediatamente esecutiva nella Repubblica Italiana del lodo
emesso dalla Commissione Arbitrale per il Commercio Economico e
Internazionale della Cina (CIETAC) in data 12 agosto 2025 nella procedura
arbitrale promossa dalla ricorrente nei confronti della *CP_1*

esidente f.f.
Dott. Guido Federico